



Camera di Commercio
Cuneo

I CONTRATTI TIPICI DI CESSIONE LA GESTIONE DEL CREDITO NELL'AZIENDA AGROALIMENTARE LA PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI IN ITALIA



Avv. Marco Giuri
marcogiuri@studiogiuri.it

www.avvocatodivino.it

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda agroalimentare/vitivinicola

Inquadramento statistico e distorsioni nella gestione del credito.

Incremento del settore agroalimentare

Il **vino** rappresenta, nel panorama degli scambi agroalimentari mondiali, uno dei prodotti più globalizzati.

Il **Commercio di vino** è passato da meno di 7 miliardi sul finire degli anni '80 ad oltre 34 miliardi di dollari nel 2013 (crescita pari a + 390%)

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda vitivinicola

Nel 2015 l'Italia ha superato gli altri Paesi produttori di vino per il quantitativo pari a 48,8 milioni di ettolitri (contro i 46,45 della Francia – terza la Spagna).

Per quanto riguarda il fatturato relativo alla sola esportazione, osserviamo che per i primi 7 mesi del 2015 il fatturato è pari a 3 miliardi di euro (+6% sullo scorso anno)*.

- *Fatturato 2014 per il vino e gli spumanti: euro 9,4 miliardi, di cui 5,1 export e 4,3 mercato interno).*

**Fonte dati Istat*

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda

Negli ultimi anni (soprattutto a partire dal 2007) abbiamo assistito a una contrazione del mercato interno a favore dell'esportazione del vino.

Ciò ha comunque consentito una crescita delle aziende produttrici italiane e il superamento della crisi interna.

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda

Problema:

*- l'azienda vede con sfavore la commercializzazione dei propri prodotti nel mercato interno stante la **difficoltà di incasso**.*

↓
Maggior cura al fatturato rispetto all'incassato.

Ineducazione dei clienti.

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda

Occorre ripensare una corretta gestione del credito anche mediante il ricorso a procedure stragiudiziali (prima aziendali) e giudiziali di recupero.

**Uso distorto della gestione
del credito come “leva”
commerciale**

La Gestione del Credito all'interno dell'azienda

Critério temporale di riferimento come spunto per una riflessione sull'esigenza di una corretta procedura di gestione del credito.

- Ante 2012

- Post 2012



La riforma dei pagamenti e dei contratti

Art. 62 D.L. 1/2012

(Decreto Liberalizzazioni)

**I contratti di cessione dei beni
agricoli ed agroalimentari**

Il settore agroalimentare: particolari esigenze e cautele

- Deperibilità dei prodotti
- Anticipazioni di spese
- Pressione della GDO
- Ambito di intervento primario del legislatore comunitario e nazionale

ITER NORMATIVO



- DL 1/2012 **ART. 62** (gennaio) (DECRETO CONCORRENZA, SVILUPPO, COMPETITIVITA') convertito in L. 27/2012 (marzo)
- REGOLAMENTO ATTUAZIONE 199 DEL 2012 (OTTOBRE)
- PARERE CONSIGLIO DI STATO DEL 17 DICEMBRE 2014
- DL 51/2015 (MAGGIO 2015)

Ambito di applicazione



Requisito “soggettivo”

Tutti gli operatori commerciali



Esclusione




Consumatore finale

Persona fisica che acquista i prodotti agricoli e alimentari **per scopi estranei** alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Art. 62 D.L. 1/2012

Articolo 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei **PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**, ad eccezione di quelli conclusi con il *consumatore finale*, sono stipulati obbligatoriamente in **FORMA SCRITTA** e indicano



la **DURATA, LE QUANTITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO, IL PREZZO, LE MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO.**

I contratti devono essere informati a principi di **TRASPARENZA, CORRETTEZZA, PROPORZIONALITÀ E RECIPROCA CORRISPETTIVITÀ** delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Art. 62 D.L. 1/2012

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI



**PRODOTTI AGRICOLI: ALLEGATO I ARTICOLO 38
TRATTATO UE**

**PRODOTTI ALIMENTARI: ARTICOLO 2 REGOLAMENTO CE
178/2002 DEL PARLAMENTO EU**

**CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI: IL
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DI PRODOTTI
AGRICOLI E/O ALIMENTARI DIETRO IL PAGAMENTO DI UN
PREZZO LA CUI CONSEGNA AVVENGA NEL TERRITORIO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Cosa si intende per FORMA SCRITTA?

(Art. 3 Decreto Applicativo)

1. Contratto scritto tra le parti "ordinario"

2. Accordo quadro: accordo, concluso anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino dei prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato.

3. Fax / Posta Elettronica

4. Ddt, Documentazione Consegna prodotto, fattura (DICITURA OBBLIGATORIA)

5. Copia commissione (Ordine d'acquisto)

N.B.: REQUISITI PREVISTI ART. 62 COMMA 1 D.L. 1/2012

OCCORRE SEMPRE LA FIRMA?

(Art. 3 Decreto Applicativo)

Se abbiamo situazioni qualificabili come equipollenti all'apposizione della firma idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto:

NON OCCORRE FIRMA



Pratiche commerciali sleali



La concorrenza sleale in ITALIA
(Rinvio All. A decreto applicativo)

COSTITUZIONE Art. 41 – LIBERTA' DI IMPRESA

Artt. 2598 e Segg.

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Art. 2599 Sanzioni

Art. 2600 Risarcimento del danno

La concorrenza sleale in ITALIA

(Rinvio All. A decreto applicativo)

ARTICOLO 2598

Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto , compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La concorrenza sleale in ITALIA

RIFERIMENTI SONO

- **CODICE CIVILE**
- **ART. 62 COMMA 2 (ELENCO)**
- **DECRETO ATTUAZIONE ART. 4
+ art. 4 1° comma RINVIA AD
ALLEGATO UE SU FILIERA
ALIMENTARE**



Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, **È VIETATO (Art. 62, comma 2, D.L. 1/2012):**

e) adottare ogni ulteriore **condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

**PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA
LEALE**



TERMINI DI PAGAMENTO

Termini di pagamento

IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO

- PER LE MERCI DETERIORABILI ENTRO IL TERMINE LEGALE DI **TRENTA GIORNI**

- PER TUTTE LE ALTRE MERCI ENTRO IL TERMINE DI **SESSANTA GIORNI**.

«PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI»

si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) **prodotti agricoli**, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) **prodotti agricoli**, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.



**Cessione Prodotti
Alcolici**



ART. 22 L. 28/1999


L'art. 5 co. 5 del decreto dispone, con riferimento alla cessione di prodotti alcolici, che è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della L. 18/2/1999 n. 28.

A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE?

Birra, Vino, Prodotti alcolici intermedi.

E' un regime speciale in merito ai tempi di pagamento.

I corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni.



Il termine di 60 giorni per il pagamento decorre dalla **consegna del prodotto o dal suo ritiro**, e non dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Art. 62 D.L. 1/2012
QUANDO DECORRE IL TERMINE?

Dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

LE MODALITA' DI EMISSIONE DELLA FATTURA
SONO REGOLAMENTATE DALLA VIGENTE
NORMATIVA FISCALE



**La certezza dell'invio della
fattura**





La data di ricevimento della fattura, ai fini dell'applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di:

- **consegna a mano della fattura,**
- **di invio a mezzo di raccomandata A/R,**
- **di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (*Electronic Data Interchange*);**

Data consegna merce

Prevede nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla **data di ricevimento dei prodotti**, da documentare con mezzi idonei;



In **mancaza di certezza** sulla data di
ricevimento della fattura

(Criterio residuale)



Consegna dei prodotti

DA QUANDO DECORRONO GLI INTERESSI?

Dalla scadenza dei termini individuati (30/60 gg)

COME SI CALCOLANO?

- Tasso degli interessi legali di mora (Tasso BCE)
+
maggiorazioni previste dalla normativa


Oggi pari a 12,05%

SONO INDEROGABILI



E' fatto divieto di trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Le Sanzioni



LE SANZIONI

```
graph TD; Title[LE SANZIONI] --> Box1[FORMA DEI CONTRATTI  
ELEMENTI ESSENZIALI  
PRINCIPI]; Title --> Box2[PRATICHE INIQUHE  
E/O  
DI CONCORRENZA SLEALE]; Title --> Box3[MANCATO RISPETTO DEL  
DEBITORE  
DEI TERMINI DI PAGAMENTO];
```


**FORMA DEI CONTRATTI
ELEMENTI ESSENZIALI
PRINCIPI**

**PRATICHE INIQUHE
E/O
DI CONCORRENZA SLEALE**


**MANCATO RISPETTO DEL
DEBITORE
DEI TERMINI DI PAGAMENTO**

SANZIONI

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 40.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.



6. Salvo che il fatto costituisca reato, **il contraente**, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.** La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2 (CONCORRENZA SLEALE)



7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000.** L'entità della sanzione viene determinata in ragione del **fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi**


CHI EFFETTUA I CONTROLLI E SANZIONA

8. L'**Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato** è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della **legge 24 novembre 1981, n. 689**. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della **Guardia di Finanza**, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede **d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato**. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato

Delibera **AGCM 6 febbraio 2013, n.24220**

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari





La nuova normativa si applica a tutti contratti stipulati dal 24 ottobre 2012


I contratti già in essere al 24 Ottobre 2012, relativamente alla forma scritta, dovranno essere adeguati entro il 31/12/2012

Per la disciplina transitoria per fornitura già effettuate, il criterio di riferimento è la data di **CONSEGNA o RITIRO della merce** (se consegnata prima del 24/10/2012 si applicherà la normativa previgente)

Educazione e procedura del recupero crediti

- Analisi e presa di coscienza delle criticità del mercato
- Il rispetto della tempistica e dell'opportunità del recupero
- Accelerare i tempi → **recuperare!**

Il passaggio a Legale



FACOLTA' o OBBLIGO?




La procedura di recupero



L'approccio stragiudiziale dell'Azienda


- La procedura interna di recupero – gestione del credito e monitoraggio scadenza fatture
- Dalla scadenza della fattura al primo sollecito: tempi certi e rapidità di intervento (es. 15-20-30 gg.)

La procedura aziendale



- Quanti solleciti deve inviare l'Azienda?
- Le modalità di invio: raccomandata a.r. o pec

Il passaggio a legale




- Analisi preventiva della posizione da parte del legale
- Ricerche idonee a supportare l'opportunità del recupero – banca dati a disposizione delle aziende


Visure e check-lavoro

- Visura camerale aggiornata
- Visura immobiliare (ispezione catastale ed pregiudizievoli)
- Check-lavoro (società cancellate/inattive/cessate
 - Soc. di capitali con capitale n.i.v.)


Visure e check-lavoro



Valutazione degli importi per la determinazione dell'ispezione (rinvio ai costi del recupero) e del passaggio a Decreto Ingiuntivo.



**L'attività di recupero e l'importanza
della collaborazione tra
AZIENDA - Agenti**



ZONE A RISCHIO

Dai dati in nostro possesso emerge che in alcune zone sono maggiori gli insoluti ed il recupero del credito è più difficoltoso. In tali zone è necessario un maggior filtro da parte dell'Agente

RAPPORTI CON LO STUDIO LEGALE

E' necessaria la **massima collaborazione** e lo scambio di informazioni fra Agente e Studio, soprattutto nei seguenti casi:

1. Ordini di importo elevato
2. Nuovi Clienti per i quali si nutrono dubbi

LA PROCEDURA

1) Invio di lettera di sollecito a mezzo raccomandata a.r. - termine di pagamento perentorio di 7 o 15 gg

2) Valutato l'esito del sollecito si decide, assieme all'Azienda, se procedere alla fase giudiziale

La decisione viene presa considerando la reperibilità del debitore e l'importo del credito vantato.

LA PROCEDURA

FASE GIUDIZIALE:

- Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (producendo copia delle fatture con autentica notarile o copia semplice delle fatture con documento di trasporto regolarmente sottoscritto dal cliente)
- Notifica del decreto ingiuntivo alla sede della società debitrice

LA PROCEDURA

FASE GIUDIZIALE:

- Se entro 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo il debitore non provvede al pagamento si valuta l'opportunità di richiedere la formula esecutiva
- Successivamente alla richiesta della formula si procede alla notifica dell'atto di precetto (primo atto prodromico alla fase esecutiva) e si assegna al debitore un ulteriore termine di 10 gg. per provvedere al pagamento.

LA PROCEDURA

FASE GIUDIZIALE:

- Se entro 10 gg. dalla notifica dell'atto di precetto il debitore non provvede al pagamento si inizia la fase esecutiva
- Fase esecutiva = pignoramento (che può essere **mobiliare** presso la sede del debitore, **presso terzi** – debitori del cliente moroso, oppure **immobiliare** – per crediti di ingente valore)